



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare: l'articolo 8, comma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l'articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché l'articolo 28, comma 3, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» "ad ogni effetto e ovunque presenti";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l'adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante aggiornamento del "Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale" per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 settembre 2020 con cui è stato istituito un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, nonché sono state apportate modificazioni al citato Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale;



VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28, in particolare l'articolo 5-bis, con cui, in considerazione del conflitto tra Russia e Ucraina e del rischio per la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale, si prevede che possano essere adottate le misure del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza;

VISTO il Regolamento n. 2022/1369 del 5 agosto 2022 nonché il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e adottato per adempiere alle previsioni del Regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia e in particolare l'articolo 5 in forza del quale gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del consumo lordo di energia elettrica dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2023;

RITENUTO opportuno, per fronteggiare adeguatamente i rischi del sistema e aumentare la capacità di controllo della domanda nazionale di gas, potenziare le misure di emergenza disponibili ampliando i servizi di interrompibilità gas, così come definiti nel decreto del 30 settembre 2020;

RITENUTO opportuno, in relazione alle nuove esigenze del sistema, prevedere, oltre all'attuale servizio di interrompibilità gas di breve termine (servizio di punta) finalizzato a fronteggiare esigenze di riduzione indotte da punte di consumo o da temporanee crisi di approvvigionamento, anche un servizio di maggiore durata, attuabile con maggiore preavviso (servizio di riduzione dei consumi), utile per stimolare la riduzione su base volontaria del consumo di gas;

CONSIDERATO che i servizi oggetto del presente decreto si basano su principi di trasparenza, verificabilità e non discriminazione e favoriscono la massimizzazione della partecipazione ai servizi medesimi;

SENTITO il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9.10.2001

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* (di seguito "clienti finali industriali").



2. Le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorità, adottata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Criteri generali relativi alla procedura

1. Il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno. L'Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e secondo criteri che consentano di ottimizzare il costo a carico del sistema gas in funzione del potenziale di offerta del servizio da parte del settore industriale, tenendo conto delle indicazioni del Ministero determinate in base agli scenari previsionali di consumo invernale di gas valutati nell'ambito del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale e fissa i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005 n. 297/05.
2. Il servizio è articolato in:
 - 2.1. un servizio di interrompibilità di punta per riduzione a breve delle punte di consumo, con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata:
 - servizio di punta A: preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi;
 - servizio di punta B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e massima di 5 giorni lavorativi;
 - 2.2. un servizio di riduzione dei consumi su base mensile, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale.
3. Per il servizio indicato al punto 2.2. i clienti finali industriali partecipanti possono offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale. La riduzione dei consumi elettrici sarà contabilizzata in base a sistemi di rilevamento diretto degli stessi consumi elettrici, applicando un fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale valutato da Terna Spa.
4. Per i carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica sarà definita da Terna Spa, e approvata dal Ministero della transizione ecologica sentita Arera, una specifica procedura, finalizzata anche al contenimento indiretto dei consumi di gas, destinata a clienti che si rendono disponibili a ridurre e/o interrompere i prelievi dalla rete in un set di ore del giorno per il periodo 1° dicembre 2022 – 31 marzo 2023 nonché limitata a quantitativi massimi stabiliti da Terna stessa, al fine di tener conto delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico e degli obiettivi di riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta di cui al Regolamento UE 2022/1854.
5. Il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9.10.2001, entro il 30 ottobre di ogni anno indica all'Autorità i



volumi massimi giornalieri da reperire tramite i servizi di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione.

6. L'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.
7. L'assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali industriali, connessi alla rete di trasporto o alle reti di distribuzione, purché dotati di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall'impresa maggiore del trasporto. Le procedure per partecipare all'offerta del servizio sono le seguenti:
 - a) ciascun cliente finale industriale in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito può partecipare in maniera diretta;
 - b) i clienti finali industriali in grado ciascuno di mettere a disposizione un quantitativo minimo pari a 5.000 Sm³/giorno per singolo sito partecipano mediante soggetti aggregatori ("Aggregatori"), conferendo a tal fine ad essi mandato irrevocabile. In tal caso ciascun Aggregatore deve aggregare clienti industriali, per un quantitativo complessivo almeno pari a 50.000 Sm³/giorno. I clienti finali di cui alla lettera a) possono partecipare a tali aggregazioni.
8. Ogni cliente finale industriale partecipa mediante un unico Aggregatore.
9. L'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili nonché, ove applicabile, dei corrispondenti consumi elettrici contestualmente ridotti presso lo stesso sito industriale di soggetti partecipanti alla procedura tramite Aggregatori sono gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso Aggregatore.
10. Le responsabilità del cliente finale di cui alla lettera a) del comma 7 nonché le responsabilità dell'Aggregatore e dei singoli clienti finali di cui alla lettera b) del comma 7, circa il mantenimento dell'impegno e l'effettiva riduzione dei consumi, ai fini dell'applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al sistema derivanti dalla mancata riduzione, sono stabilite con apposita Procedura, approvata dal Ministero, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, sentita l'Autorità, che dovrà essere accettata e sottoscritta da ogni aggiudicatario in fase di assegnazione del servizio.
11. La Procedura di cui al comma 10 disciplina anche la fattispecie riguardante la partecipazione al servizio da parte di soggetti titolari di stabilimenti multisito nonché di impianti che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* al fine di garantire l'efficacia della misura.
12. I clienti finali industriali che partecipano alla procedura devono essere in grado di diminuire i propri consumi di gas naturale, quando richiesto, per una quota non inferiore ai 50.000 Sm³/giorno ovvero ai 5.000 Sm³/giorno nel caso di partecipazione tramite Aggregatori, fermo restando quanto stabilito al punto 7.



13. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero e all'Autorità i risultati della procedura di assegnazione ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorità, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
14. Il servizio di interrompibilità non è cedibile.
15. I soggetti aggiudicatari della procedura di cui al comma 1 rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e devono dichiarare, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi. I soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità.
16. L'attivazione dell'interrompibilità di cui al comma 1 avviene secondo le modalità del Piano di emergenza del sistema del gas naturale di cui al Regolamento (UE) 2017/1938 vigente al momento della stessa attivazione.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 settembre 2020, fatti salvi gli effetti dell'articolo 3 del medesimo provvedimento.
2. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
3. I costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l'energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale.
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero della transizione ecologica ed è comunicato all'impresa maggiore di trasporto e all'Autorità ai fini della sua applicazione.

Roberto Cingolani